

Agroverde Farma S.r.l.

**Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza**

Triennio 2024 - 2026

Indice

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
Premessa.....	3
Il sistema di prevenzione della corruzione	3
2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI COMPITI.....	6
5. ANALISI DEL CONTESTO	6
5.1 Contesto esterno	6
5.2 Contesto interno.....	7
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	8
6.1 Identificazione del rischio e mappatura dei processi.....	8
6.2 Analisi e valutazione del rischio.....	10
Tabella 3: Valutazione del grado di esposizione al rischio dei processi	11
7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE .	12
7.1 Misure specifiche in relazione alle aree di rischio	13
8. MISURE TRASVERSALI	14
8.1 Formazione	14
8.2 Obblighi informativi	14
8.3 Rotazione degli incarichi	15
8.4 Whistleblowing.....	15
9. TRASPARENZA	17
10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	17

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Premessa

La Legge 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha definito un sistema organico i cui obiettivi sono la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, che affianca agli strumenti sanzionatori una serie di presidi di natura preventiva. Tale impostazione si basa sul presupposto per cui la corruzione è favorita principalmente dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali e dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa o di responsabilizzazione degli attori. Da ciò la necessità di una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso, che vada ad incidere proprio su tali aspetti.

Con l’emanazione della Legge 190/2012 il Legislatore ha inteso pertanto rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, quali la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 116/2009 - e la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della L. 110/2012; sono state tenute in considerazione anche le raccomandazioni formulate all’Italia dai gruppi di lavoro in seno all’OCSE e dal Consiglio d’Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.

Quello che emerge è un concetto di corruzione ampio in quanto comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più estese della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa proveniente ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il sistema di prevenzione della corruzione

In tale ambito, la norma individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche “ANAC”) e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in coordinamento tra loro, precisando compiti e responsabilità.

Il sistema organico di prevenzione della corruzione introdotto dalla l. 190/2012 è articolato in due livelli:

- quello nazionale, che vede l’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

- quello decentrato, che prevede l'adozione da parte di ogni Amministrazione, su proposta del RPCT, di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Il Piano di prevenzione della corruzione è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di rischio, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il legislatore ha inoltre posto un particolare accento sul concetto di "trasparenza", inteso come uno degli strumenti principali di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A tal fine è stato emanato il d.lgs. 33/13 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, recentemente e significativamente modificato dal d.lgs. 97/2016, che, con l'art. 2-bis, ha definitivamente sancito l'ambito soggettivo di applicazione del decreto, assoggettando alla medesima disciplina delle PP.AA., le società a partecipazione pubblica, quale Agroverde Farma s.r.l..

Il d.lgs. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* ha poi introdotto, quale misura generale di prevenzione dei conflitti tra interessi particolari e interesse pubblico, una nuova disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

A differenza dei d.lgs. 33/2013 e 39/2013, la l. 190/2012 non prevedeva espressamente l'applicazione di quanto ivi definito agli enti diritto privato in controllo pubblico; tale estensione dell'ambito soggettivo è stata tuttavia operata dal PNA 2013 e dalle *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* emanate da ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. Le indicazioni dirette alle società controllate e partecipate sono state in seguito aggiornate dall'Autorità con l'approvazione della delibera n. 1134/2017, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. del 19 agosto 2016, n. 2016 *"Testo unico in materia di società partecipate"*.

ANAC inoltre, con l'aggiornamento 2015 al PNA (determina n. 12/2015) e con il PNA 2016 (Determina n. 831 del 3 agosto 2016), ha fornito ulteriori indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013.

Da ultimo con la delibera n. 1034, del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato il PNA 2019 con il quale ha introdotto delle considerevoli novità rispetto alla metodologia di valutazione del rischio, disciplinate nel dettaglio nell'Allegato 1 del PNA stesso.

Per effetto del menzionato d.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC.

L'art. 2bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce inoltre che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Il d. lgs. 97/2016 (cfr comma 2-bis, art. 1 della L. 190/2012), ha infine sancito un importante principio, in base al quale il PNA <<...costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...>>. Alla luce del richiamato excursus normativo si può pertanto affermare che le società in controllo pubblico siano tenute ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione ha le seguenti finalità:

- i) Effettuare una ricognizione delle attività svolte dalla Agроверde Farma S.r.l. e dai suoi vari uffici, per valutare il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione rispetto al compimento delle attività proprie della società o nell'espletamento delle funzioni degli uffici (attività di mappatura del rischio);
- ii) Individuare le misure volte a prevenire il rischio che si possano potenzialmente verificare episodi di corruzione, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti di interessi;
- iii) Individuare le misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza dell'attività di Agроверde Farma s.r.l.;
- iv) Pianificare l'implementazione delle misure anticorruzione e delle misure per la trasparenza.

3. DESTINATARI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono:

- I dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- I consulenti dell'Azienda;
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Tutti i suddetti soggetti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. I funzionari competenti della Società hanno

l'obbligo di assicurare che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia portato a conoscenza di tutti i gruppi di destinatari sopra elencati. A tal fine, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà che il suddetto obbligo di assicurare adeguata "pubblicità" al Piano di Prevenzione della Corruzione sia regolarmente assolto.

4. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUOI COMPITI

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Marco Cecchini, quale Amministratore Unico della Agroverde Farma s.r.l.. Con riferimento alle specifiche funzioni da esplicare, si dà atto che il Responsabile Anticorruzione:

- predispone il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- provvede al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- controlla ed assicura che siano prese in carico le segnalazioni di condotte illecite e quelle relative al *whistleblowing*;
- pubblica sul sito web della Società la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

5. ANALISI DEL CONTESTO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che la prima ed indispensabile fase di gestione del rischio sia quella relativa all'analisi del contesto, sia interno che esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie per comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

5.1 Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno si ritiene opportuno avvalersi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, degli elementi e dei dati contenuti nelle informazioni periodiche contenute nelle relazioni della Prefettura e delle forze dell'ordine locali, nonché dei dati relativi alla Regione e Provincia di appartenenza contenuti nei documenti di seguito riportati:

- Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno e trasmessa il 15 gennaio 2018 alla Presidenza della Camera dei Deputati: doc. XXXVIII, n. 5

Volume I – II – III (<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>).

- Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il I e il II semestre 2018.

5.2 Contesto interno

L'attuale organizzazione aziendale è descritta nell' organigramma che segue.

Dott. Marco Cecchini – Amministratore Unico
Dott. Carlo Cerocchi – Direttore di Farmacia
Dott.ssa Brandsetter Fabiola – Farmacista
Dott.ssa Nappi Roberta – Farmacista
Dott.ssa Petrillo Rosanna – Farmacista
Dott.ssa Aversa Emanuela – Farmacista
Dott.ssa Peduto Rossella – Farmacista
Dott. Alfredo Cassandro – Farmacista
Sig.ra Bocchese Patrizia – Magazziniera
Sig.ra Caieta Ilenia – Magazziniera
Sig.ra Contento Leila – Magazziniera
Sig.ra Varesi Donatella – Addetta alle pulizie

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

6.1 Identificazione del rischio e mappatura dei processi

Le Aree di rischio Generali sono di seguito esposte, si conferma che solo alcune di esse sono rinvenibili nelle attività aziendali:

Tabella 1: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.	
Area	Rilevazione all'interno di Agroverde Farma s.r.l.
A) Area: acquisizione e progressione del personale	Area presente
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Area presente

Tabella 1: Aree a rischio ricorrente previste nel P.N.A.	
Area	Rilevazione all'interno di Agroverde Farma s.r.l.
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area non presente
E) Area: gestione delle entrate	Area non presente
F) Area: gestione Sanzioni Amministrative	Area non presente
G) Area: incarichi e nomine	Area non presente
H) Area: affari legali e contenzioso	Area non presente

Le aree di rischio specifico che rilevano nell'espletamento dell'attività specifica della Società, potrebbero essere le seguenti:

- **Acquisizione dei farmaci**
- **Gestione del magazzino**

La prima Area di rischio può ritenersi però assorbita all'interno dell'Area B "Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché l'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici", mentre la seconda necessita di una specifica integrazione.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta si ritiene, pertanto, che le attività svolte da Agroverde Farma s.r.l. maggiormente a rischio corruzione siano le seguenti:

Tabella 2: Mappatura dei processi nelle aree di rischio		
Classificazione	Area	Processi
B	Acquisizione dei farmaci - all'affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisti di farmaci e parafarmaci
C	Gestione del magazzino e locali aziendali	Organizzazione e gestione magazzino - Utilizzo dei locali societari/accesso di terzi

6.2 Analisi e valutazione del rischio

Per l'analisi e la definizione del livello di esposizione al rischio si utilizzano gli indici di valutazione della probabilità e di impatto utilizzati sono ancora, per quest'anno, quelli previsti dall'allegato 5 del PNA, e di seguito ne vengono illustrati i dettagli.

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

I criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5).

Per ogni attività/processo esposto al rischio si attribuisce un valore/punteggio per ciascuno dei criteri elencati, la media finale rappresenta la "*stima della probabilità*"

Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazione e sull'immagine.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA e/o alla società a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA e/o alla società, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro *valore della probabilità* e *valore dell'impatto* per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Sulla base dei principi prima esposti si è proceduto all'analisi e alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nelle aree di rischio.

La moltiplicazione tra i valori attribuiti per la valutazione della probabilità e dell'impatto attraverso i criteri specificati precedentemente, determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività, i cui risultati sono riportati **nella Tabella 3**.

Tabella 3: Valutazione del grado di esposizione al rischio dei processi

Area	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori non in elenco	1	1
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Mancata applicazione di procedure e criteri per fini impropri	1	1
B	Altri acquisti	Non rispetto della delega conferita	1	1

Tabella 3: Valutazione del grado di esposizione al rischio dei processi

Area	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto
C	Gestione del magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	1	1
C	Utilizzo dei locali societari	Utilizzo per fini impropri. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	1	1

7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Il processo di *"gestione del rischio"* si conclude con il *"trattamento"*. Il trattamento consiste nel procedimento *"per modificare il rischio"*. In concreto, nell'individuazione e valutazione delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione**.

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase la società è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio. L'obiettivo è quello di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve dunque stabilire le *"priorità di trattamento"* in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Per l'aggiornamento 2022 del PTPC si è proceduto, sulla base delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 alla ridefinizione ed alla classificazione delle misure utilizzate, al fine di arrivare ad un'effettiva applicabilità delle misure, con lo scopo di aumentarne l'efficacia. Il dettaglio della suddetta classificazione è contenuto all'interno della Tab. 4

L'individuazione degli indicatori di attuazione delle misure stesse, tramite l'identificazione dei target di raggiungimento, anche al fine di misurarne l'effettiva attuazione sarà portata a termine nel corso del 2022, e il risultato finale verrà inserito nell'aggiornamento del PTPCT 2022 – 2024.

7.1 Misure specifiche in relazione alle aree di rischio

Tabella 4: Misure specifiche per il trattamento del rischio				
Area	Processo	Rischio	Misura	Tipologia misura
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori non in elenco	Obbligo di rapporto commerciale solo con fornitori in elenco.	REGOLAMENTAZIONE
				REGOLAMENTAZIONE
B	Acquisti di farmaci e parafarmaci	Mancata applicazione di procedure e criteri per fini impropri	Il soggetto preposto agli acquisti di farmaci e parafarmaci registra gli ordini nel sistema gestionale interno Winfarm.	TRASPARENZA

Tabella 4: Misure specifiche per il trattamento del rischio				
Area	Processo	Rischio	Misura	Tipologia misura
C	Gestione del magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	informatizzazione della gestione delle scorte di magazzino. Accesso a terzi solo per funzioni aziendali e con controllo del personale incaricato.	REGOLAMENTAZIONE
C	Utilizzo dei locali societari	Utilizzo per fini impropri. Rischio di occultamento o alterazione medicinali	Il Direttore garantisce l'uso dei locali per fini aziendali e societari. Accesso a terzi solo per funzioni aziendali e con controllo del personale incaricato.	CONTROLLO

8. MISURE TRASVERSALI

8.1 Formazione

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno della Farmacia comunale, indicata ai sensi del paragrafo 6 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare al programma di formazione. Tale programma potrà essere costituito anche dalla distribuzione e diffusione di apposito materiale didattico, a patto che questo illustri i contenuti della Legge 190/2012, della disciplina in materia di trasparenza e di quella in materia di contratti pubblici.

Il programma di formazione per i dipendenti individuati sarà definito nel dettaglio dal Responsabile.

8.2 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri tra quelli previsti nel paragrafo 6 devono darne informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione secondo le modalità e la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente.

L'informativa ha la finalità di verificare la legittimità degli atti e monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti esterni con i quali viene in contatto.

8.3 Rotazione degli incarichi

Con riferimento alla misura della rotazione, si rileva l'insussistenza di un obbligo a carico delle società partecipate discende dal dettato normativo dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012, che limita alle sole pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 l'obbligo di implementare le misure di mitigazione del rischio corruttivo, tra cui la rotazione prevista dall'art. 1, comma 10, lett. b) della legge 190/2012.

8.4 Whistleblowing

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce all'Amministrazione della società o all'amministrazione comunale condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

A seguito di tale previsione normativa è stato inserito l'art. 54 bis all'interno del d.lgs. 165/01, intitolato **“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”**, ed ancora l'istituto del Whistleblowing è stato rafforzato dalla Legge n. 179/2017 che ha introdotto diverse misure a protezione dei segnalanti.

La norma impone al soggetto che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. A tal fine il procedimento istituito garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. L'identità non potrà essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra dunque, come espressamente chiarito dall'ANAC nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, nella fattispecie prevista dalla norma come *«dipendente pubblico che segnala illeciti»*, quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente all'apposito indirizzo mail:

- Direttore.agroverde@grupprofarmasa.it

reso disponibile dalla società sul proprio sito istituzionale nella sezione "Società trasparente" – sottosezione "Altri contenuti-Corruzione", con il quale si assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile sulla Prevenzione e la Corruzione, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Anticorruzione del Comune di Fiumicino.

8.5 Pantouflage

L'istituto del pantouflage è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 1, co. 42, lett. I), della l. 190/2012, che ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma ha lo scopo di prevenire, da un lato, le condotte improprie dei pubblici funzionari dirette a precostituirsi delle situazioni di vantaggio presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro, sfruttando la propria posizione all'interno dell'amministrazione. Contestualmente, il divieto ha l'obiettivo di scongiurare l'esercizio di pressioni indebite da parte dei soggetti privati, che possono prospettare l'assunzione o il conferimento di incarichi alla cessazione del servizio.

La violazione del divieto di post-employment comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013, ossia la nullità del contratto stipulato con il dipendente pubblico uscente dall'amministrazione e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. Inoltre, il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione dell'art. 53, comma 16-ter non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Conformemente a quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2019 (par. 1.8 della parte III), tra i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. figurano anche i soggetti controllati o partecipati, a condizione che il dipendente pubblico abbia effettivamente esercitato le proprie funzioni nei confronti dell'ente privato.

Per quanto riguarda la Agroverde Farma S.r.l., i rischi corruttivi connessi al pantouflage sono di scarsa rilevanza o di totale assenza, in considerazione della bassa probabilità con cui la fattispecie in esame può configurarsi. Ad ogni modo, qualora la società dovesse provvedere in futuro al reclutamento di

personale, predisporrà delle apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage.

9. TRASPARENZA

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, va ricordato che il d.lgs. n. 97/2016, novellando l'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ha abolito l'obbligo di adottare il Programma Triennale della Trasparenza, ed ha invece introdotto l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web della Società del presente Piano e delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Caratteristica essenziale della sezione dedicata alla Trasparenza all'interno del P.T.P.C.T. è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

In ragione delle dimensioni dei singoli enti, l'ANAC riconosce la possibilità che alcune di queste attività possano essere presumibilmente svolte da un unico soggetto, come nel caso specifico della Agroverde Farma S.r.l. in cui gli obblighi di pubblicazione e le responsabilità rispetto alla trasmissione dei dati fanno capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Dott. Marco Cecchini.

10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione preventiva posta in essere.

L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via, via evolvendo alla luce delle esperienze che emergono e dall'avvenuta attuazione.

L'attività di monitoraggio e controllo viene svolta con cadenza semestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione

pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;

- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni, o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che l'RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, salvo diversa previsione di volta in volta elaborata dall'ANAC, è pubblicata sul sito istituzionale.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai propri dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono l'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Aprilia, 16/01/2024

AGROVERDE FARMA SRL

Amministratore Unico
Dottor Marco Cecchini